

(N. 1582)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1956

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori.

ONOEVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario in sostituzione dei posti di ruolo speciale transitorio e il passaggio nei ruoli organici stessi degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori.

Detto provvedimento si ispira all'avvertita esigenza di eliminare, nell'ordinamento generale della scuola, l'anomalia dell'esistenza di un ruolo diverso da quello organico, ruolo che, per alcuni aspetti, ripete le caratteristiche proprie di quest'ultimo e per altri lascia sussistere talune condizioni che sono peculiari alla categoria del personale non di ruolo. Tale esigenza impone l'unificazione dei due ruoli così da evitare le interferenze che allo stato attuale si verificano, e viepiù in seguito si verificheranno, nell'Amministrazione del relativo personale, il quale, peraltro, esplica funzioni del

tutto identiche, nell'ambito della vita della scuola.

L'unificazione dei ruoli, d'altra parte, non può non effettuarsi, come è stato previsto nell'unito disegno di legge, se non mediante la conversione dei posti dei ruoli speciali transitori in cattedre di ruolo organico e il contemporaneo passaggio in quest'ultimo ruolo del personale insegnante dei ruoli speciali transitori in possesso di determinati requisiti.

Poichè, d'altra parte, nella conversione di cui trattasi vanno distinti due momenti, quello della soppressione dei posti dei ruoli speciali transitori e l'altro della istituzione delle corrispondenti cattedre di ruolo organico, sono stati anzitutto stabiliti, nell'articolo 1, i presupposti che possono dar luogo alla soppressione dei posti dei ruoli speciali transitori.

Nello stesso articolo è stata, altresì, prevista l'istituzione di un numero corrispondente

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cattedre, istituzione, in concreto, limitata al caso dei posti relativi ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario.

Nel successivo articolo 2 si stabiliscono le modalità da seguire per la conseguente variazione degli organici.

Negli articoli 3 e 4 viene previsto, per ciascuno degli insegnamenti relativi alle cattedre istituite, un concorso consistente per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, in un esame-colloquio, e, per quelli di istruzione artistica, in un esame speciale. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano superato la prova e risultino forniti del titolo di abilitazione o, per gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, dei titoli indicati nello stesso articolo 4.

Particolare rilievo va dato all'articolo 5, con il quale viene approvata la tabella allegata al disegno di legge in esame.

Con la tabella di cui sopra i passaggi che vengono consentiti interessano quasi tutte le materie indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, con esclusione, infatti, soltanto della lingua straniera e del disegno, della stenografia, dattilografia, calligrafia e canto corale. Resta altresì esclusa « l'arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali » negli istituti tecnici minerari in quanto, per tali materie, non si è avuta, a suo tempo, alcuna domanda di partecipazione al relativo concorso dei ruoli speciali transitori.

L'articolo 6 stabilisce al 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli atti del predetto concorso la de-

correnza dell'iscrizione nel ruolo ordinario; viene altresì accordata ai professori iscritti nei ruoli ordinari per effetto del presente provvedimento la dispensa dal periodo di prova già compiuto nei ruoli speciali transitori e, conseguentemente, si attribuisce loro, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, un'anzianità di due anni di servizio.

L'articolo 7, invece, estende ai professori di ruolo speciale transitorio, provenienti dai ruoli ordinari, che saranno ora iscritti ad altro ruolo, le disposizioni vigenti in materia di passaggi.

L'articolo 8 pone delle norme intese a regolare la posizione dei professori interessati nelle more dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, nonchè di coloro che resteranno nei ruoli speciali transitori per non aver conseguito la nomina nei ruoli organici.

Gli articoli 9 e 10 estendono le disposizioni previste per i professori di ruolo speciale transitorio al personale insegnante tecnico-pratico, pure di ruolo speciale transitorio, sia per ciò che concerne la soppressione dei relativi posti e la contemporanea istituzione di posti di ruolo ordinario, sia per ciò che attiene le modalità da seguire per la iscrizione di detto personale nei ruoli ordinari.

L'articolo 11, infine, è dedicato all'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge. Al riguardo, si precisa che tale articolo si ispira alla previsione che, in effetti, non vi sarà alcuna maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e che, in caso contrario, sarà così esigua da poter essere fronteggiata con i normali stanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi ad insegnamenti per i quali l'ordina-

mento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi ad insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendente dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario, istituite con i decreti di cui al precedente articolo per le scuole d'istruzione secondaria, sono conferite mediante concorsi, consistenti in un esame-colloquio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, in quanto applicabili, e delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La partecipazione a tali concorsi è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio, di insegnamenti corrispondenti alle cattedre cui si riferiscono i concorsi stessi, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo alla cattedra alla quale aspirano.

Ai fini di cui sopra sono considerati abilitati anche coloro che risultino in possesso di diploma o laurea abilitante, valutati secondo i criteri, che vengono confermati, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672.

Agli stessi fini sono altresì confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte di intesa col Governo Militare Alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. Ai relativi concorsi, consistenti in un esame speciale, possono partecipare i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispon-

dente alla cattedra per la quale è stato bandito il concorso e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto.

Ai fini della partecipazione all'anzidetto concorso i professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole di istruzione media e di avviamento professionale, per quanto riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della presente legge relativi agli insegnamenti corrispondenti, in altri tipi di scuole, nei quali è previsto il passaggio, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella.

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato i concorsi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono collocati in ruolo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli atti del concorso.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dalla prova e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita un'anzianità di due anni di servizio.

Art. 7.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, che abbiano superato il concorso

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto dal precedente articolo 3 si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

Art. 8.

I professori di ruolo speciale transitorio figurano iscritti in detto ruolo fino alla data di nomina nel ruolo ordinario, continuando altresì a prestare servizio nei tipi di scuola dove viene impartito l'insegnamento relativo ai posti da essi occupati, anche quando, per questi ultimi, siano state già istituite, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, le cattedre di ruolo ordinario.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali sono istituite cattedre di ruolo ordinario e che non conseguano la nomina nei ruoli organici conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e sono utilizzati nelle cattedre di ruolo ordinario.

In tal caso saranno lasciate vacanti altrettante cattedre nel relativo ruolo e saranno considerate non disponibili, ai fini dei trasferimenti, quelle occupate per effetto della utilizzazione di cui al precedente comma.

Art. 9.

Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti di istruzione media tecnica nonché del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del pri-

mo comma, sempre che ricorrano le condizioni indicate dalle norme vigenti, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

Art. 10.

Per il personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica nonché per il personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, sono indetti, nei limiti dei posti istituiti a sensi del 3° comma del precedente articolo, concorsi, consistenti in un colloquio ed in una prova pratica, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Coloro che superano i concorsi di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli atti del concorso, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio.

Coloro, viceversa, che non conseguano la nomina nel ruolo ordinario conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e sono utilizzati nei posti di ruolo organico.

In tal caso, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel relativo ruolo e saranno considerati non disponibili ai fini dei trasferimenti quelli occupati per effetto della utilizzazione di cui al precedente comma.

Art. 11.

All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATTEDRE DI RUOLO ORDINARIO NELLE QUALI È CONSENTITO IL PASSAGGIO
DAI POSTI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO (ART. 5)

Posti di ruolo speciale transitorio	Cattedre di ruolo ordinario nelle quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1) Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nelle scuole medie.	Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2) Matematica nelle classi di collegamento dei licei scientifici.	Matematica nella scuola media.	<i>idem</i>
3) Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Filosofia, pedagogia e storia nei licei e istituti magistrali.	<i>idem</i>
4) Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
5) Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
6) Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	<i>idem</i>
7) Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	<i>idem</i>
8) Italiano, storia e geografia nella I classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole di avviamento.	<i>idem</i>
9) Economia domestica nelle scuole medie.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	<i>idem</i>